

La regolazione della qualità commerciale, della continuità e della sicurezza interessa indistintamente i clienti che scelgono condizioni economiche e contrattuali regolate ed i clienti del mercato libero alimentati in bassa e media tensione o per i clienti gas in bassa pressione.

MISURE PER I MERCATI LIBERALIZZATI

La completa liberalizzazione del mercato della vendita dell'energia elettrica e del gas ha posto l'Autorità di fronte alla necessità di individuare strumenti ulteriori atti a:

- promuovere la concorrenza aumentando la fiducia dei clienti nel mercato della vendita, tramite regole di correttezza e trasparenza per lo svolgimento dell'attività commerciale dei venditori (Codice di condotta commerciale);
- consentire ai clienti finali di svolgere un ruolo attivo: fornendo loro gli strumenti per il confronto delle offerte disponibili, permettendo agli stessi di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali sottoscritte a mezzo di schede di confrontabilità, mettendo a disposizione uno strumento che consente di trovare le offerte più convenienti nel mercato (*Trova offerte*), facendo emettere bollette più trasparenti;
- mantenere un adeguato livello di tutela per i clienti che si affacciano sul mercato libero, dove le condizioni economiche e contrattuali non siano regolate dall'Autorità, ma siano negoziate tra le parti;
- mantenere un adeguato livello di tutela per i clienti più vulnerabili.

CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE

Il Codice di condotta commerciale (del. n. 126/04 e del. n. 105/06) si applica nei rapporti tra venditori e clienti finali alimentati in bassa tensione per il settore elettrico e clienti con consumi non superiori a 200.000 Smc anno per i clienti di gas naturale. Esso fissa regole di correttezza e trasparenza che i venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto già stipulato. L'obiettivo è quello di garantire al cliente la piena informazione e la possibilità di confrontare i prezzi delle diverse offerte ricevute, e permettere così allo stesso di trarre vantaggi dal mercato scegliendo tra diverse offerte in modo consapevole ed informato.

In particolare, il Codice stabilisce: che nello svolgimento delle attività di commercializzazione, qualunque sia la tecnica utilizzata, i venditori devono fornire in modo trasparente tutte le informazioni relative alle offerte; che i contratti devono essere leggibili e comprensibili per tutti i clienti e che il venditore non possa unilateralmente modificare le condizioni contrattuali senza informare con adeguato anticipo il cliente finale, che può eventualmente recedere senza oneri.

Sono stati anche introdotti obblighi specifici (del. n. 272/07) per gli esercenti elettrici che svolgono congiuntamente il servizio di maggior tutela e la vendita al mercato libero per consentire al cliente finale di comprendere con maggior chiarezza in quale contesto avvie-

ne il contatto. Gli obblighi introdotti riguardano *call center*, punti di contatto sul territorio e contratti di fornitura.

L'Autorità ha anche stabilito che, per poter meglio confrontare le proposte ricevute dai venditori, al cliente elettrico debba essere consegnata una scheda (del. n. 110/07), redatta secondo uno schema uniforme predisposto dall'Autorità, che riepiloga le condizioni economiche proposte dal venditore e dettagliate nel contratto e che, nel caso dei clienti domestici, riporta un riquadro contenente il calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte che il cliente sosterebbe aderendo all'offerta proposta comparata con la spesa che lo stesso cliente sosterebbe aderendo alle condizioni economiche regolate (servizio di maggior tutela).

IL TROVA OFFERTE E L'ELENCO VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA

Il *Trova offerte* è uno strumento semplice, reso disponibile dall'Autorità per l'energia sul proprio sito (www.autorita.energia.it) per mettere a confronto le offerte di numerose società di vendita.

Il *Trova offerte* è un sistema di ricerca che consente al cliente finale, inserendo alcune informazioni che sono presenti nella sua *bolletta*, di individuare e confrontare le proposte di fornitura di energia elettrica. L'adesione dei venditori al *Trova offerte* è volontaria e fra aprile (mese di pubblicazione dello strumento) e dicembre 2009 hanno aderito 23 venditori, tra cui tutti quelli che operano sull'intero territorio nazionale.

A tutela dei consumatori, l'Autorità ha stabilito che per poter aderire al *Trova offerte* le imprese di vendita devono essere state preventivamente ammesse all'*Elenco dei fornitori di energia elettrica* (venditori) che soddisfano alcuni requisiti di affidabilità stabiliti dalla stessa Autorità (l'elenco, ugualmente ad iscrizione volontaria, è consultabile sempre sul sito internet dell'Autorità).

Lo strumento *Trova offerte* è basato su una piattaforma informatica e potrà essere via via aggiornato per migliorarne con continuità il funzionamento anche per tener conto delle tipologie di eventuali nuove offerte presentate sul mercato o di nuove avvertite dai consumatori. Nel corso del 2010 il *Trova offerte* verrà potenziato per contenere anche le offerte gas, le offerte dual fuel, nonché le offerte rivolte ai clienti non domestici.

LA BOLLETTA

La *bolletta* costituisce un fondamentale canale di comunicazione tra fornitori e consumatori, oltre ad essere il principale strumento di verifica dei dati di consumo e della spesa sostenuta. La *bolletta*, arricchita e resa più leggibile, può così costituire, per il consumatore, una base di informazione utile per confrontare le offerte economiche.

In particolare, dopo l'intervento portato a termine sulla *bolletta* elettrica nel 2006 (del. n. 152/06), nel corso del 2009 è stato portato a termine un articolato processo di consultazione secondo la metodologia dell'analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) che ha portato all'adozione di una nuova direttiva sulla trasparenza delle *bollette* elettrica e gas. La nuova

direttiva (del. ARG/com 202/09) ha unificato la disciplina della trasparenza nei due settori e ha introdotto condizioni minime di trasparenza che devono essere seguite da tutte le imprese di vendita che forniscono clienti alimentati in bassa tensione o clienti del mercato gas con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. La nuova *bolletta*, a cui le società di vendita dovranno adeguarsi a partire dal 1° gennaio 2011, fornisce al cliente informazioni sui prelievi di energia e sul loro andamento nel tempo, sia per una migliore valutazione delle offerte presentate dai nuovi venditori sia per consentire al cliente stesso di razionalizzare i propri consumi. Essa fornisce inoltre alcune informazioni aggiuntive per agevolare il cliente nel rapporto con il fornitore (ad esempio, un recapito per inoltrare reclami scritti o richieste di informazioni, le procedure in caso di tardivo o mancato pagamento della *bolletta*), prevedendo, tra l'altro, uno "spazio" per le comunicazioni dell'Autorità ai clienti. Periodicamente, come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009, a mezzo della *bolletta* dovranno essere trasmesse inoltre informazioni sul mix di fonti.

MODALITÀ E TEMPISTICHE PER IL RECESSO

Accanto alle definizioni delle procedure che regolano la tempistica e le modalità con cui procedere al cambio fornitore, l'Autorità ha regolato le modalità e tempistiche per il recesso (del. n. 144/07) dei clienti domestici e non domestici dai contratti di vendita (limitatamente ai clienti alimentati in BT o con consumi annui di gas non superiori a 200.000 Smc). Il cliente finale domestico ha diritto di recedere dal contratto, anche se di fornitura congiunta, in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese, mentre per il cliente non domestico il preavviso non può essere superiore a tre mesi.

Inoltre, per tutelare il cliente contro comportamenti dilatori e poco trasparenti del fornitore, è stato stabilito che qualora il cliente finale, anziché un contratto di fornitura, sottoscrivere una proposta contrattuale, il venditore deve confermare l'accettazione della stessa proposta entro un termine massimo di 45 giorni; in caso contrario, la proposta si intende revocata, lasciando libero il cliente di ricercare una nuova offerta.

Infine qualora il consumatore domestico eserciti il diritto di cambiare fornitore, sarà il nuovo venditore a dover direttamente inoltrare il recesso al vecchio venditore, semplificando quindi al consumatore la procedura ed evitando eventuali equivoci o contrattempi per la continuità tecnica e commerciale del servizio.

Per quanto riguarda i contratti di fornitura alcune delle previsioni in vigore solo per i clienti elettrici che scelgono le condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità, già fissate nel 1999, sono state estese ai clienti del mercato libero con riferimento nello specifico alle previsioni in tema di morosità (del. ARG/elt 04/08). In particolare, sono state migliorate le modalità con cui il cliente deve essere preavvisato; è stato reso obbligatorio un periodo di riduzione della potenza (ridotta al 15% della potenza disponibile) prima della sospensione per i clienti già dotati di misuratori elettronici messi in servizio; si sono esclusi dal distacco i clienti non disalimentabili individuati come:

- i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n.9 del 6 novembre 1979 e s.m.i;

- i clienti in gravi condizioni di salute a cui è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (bonus sociale);
- i clienti finali diversi da quelli precedentemente identificati per i quali, sino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.

RECLAMI

L'Autorità ha posto tra le proprie attività strategiche anche quella di rafforzare la capacità di rispondere alle richieste di tutela da parte di singoli consumatori. Sulla base delle prime evidenze nel nostro Paese e più in generale dell'esperienza già maturata in altri Paesi (quale ad esempio il Regno Unito), è stato chiaro fin dai primi mesi del 2007 come la liberalizzazione dei mercati elettrico e gas, con particolare riferimento alla clientela domestica, avrebbe comportato sia la necessità di una maggiore informazione sugli effetti dell'apertura dei mercati al fine di coglierne le opportunità sia, al contempo, un significativo incremento del contenzioso tra clienti finali e fornitori del servizio.

Alla luce di tali circostanze l'Autorità ha rinnovato nel corso del 2009 il Protocollo di intesa con il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti perseguendo i seguenti obiettivi:

- migliorare l'informazione nella disponibilità dei clienti finali attraverso la diffusione delle informazioni utili per la comprensione del nuovo assetto dei mercati energetici;
- promuovere l'educazione al consumo attraverso attività orientate a favorire la consapevolezza dei clienti finali relativamente ai propri diritti e ad un uso consapevole dell'energia;
- formare il personale delle Associazioni dei consumatori attraverso attività di aggiornamento periodico;
- potenziare l'accesso dei consumatori a forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

SPORTELLO PER IL CONSUMATORE

Con l'istituzione dello *Sportello per il Consumatore* (del. GOP 28/08 e 41/09) e la sua gestione mediante avvalimento di Acquirente unico ai sensi della Legge n. 99/09, l'Autorità ha risposto in particolare alle esigenze di:

- assicurare una tempestiva risposta alle segnalazioni e ai reclami scritti inviati dai consumatori in un contesto che ne vede aumentare in modo significativo la numerosità;
- assicurare un facile accesso a tutte le informazioni relative ai mercati liberalizzati dell'energia che consentano al consumatore di conoscere i propri diritti e di provvedere ad una scelta consapevole del proprio fornitore.

Lo *Sportello* costituisce un punto di contatto unificato per il consumatore, attraverso i seguenti canali:

- un *call center*, dotato di numero verde e caratterizzato da livelli effettivi di qualità almeno pari agli standard fissati dall'Autorità per i *call center* dei venditori, con la deliberazione 19 giugno 2007, n. 139/07;
- una *Unità reclami*, che sulla base di un Regolamento approvato dall'Autorità, gestisce, applicando la regolazione vigente, i reclami e le segnalazioni dei clienti finali relativamente alla qualità dei servizi e agli aspetti contrattuali.

ATLANTE DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE

Sempre al fine di promuovere il rispetto delle tutele già stabilite per il cliente finale di energia, l'Autorità ha pubblicato l'*Atlante dei diritti del consumatore domestico di energia elettrica e di gas*: uno strumento, aggiornato e di agevole consultazione, per verificare le regole previste dall'Autorità ed i conseguenti diritti da far valere. L'*Atlante* vuole anche essere un mezzo utile alle Associazioni dei consumatori per fornire indicazioni, circa le diverse forme di tutela definite dall'Autorità, ai cittadini che si rivolgono ad Esse: dall'attivazione di una nuova fornitura, della stipula di un contratto, del cambio di fornitore, del pagamento delle bollette, dei servizi post fornitura. La prima edizione dell'*Atlante* tiene conto della regolazione emanata dall'Autorità fino al 15 gennaio 2010 e verrà aggiornata periodicamente con successive pubblicazioni sul sito dell'Autorità stessa.

IL BONUS PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha istituito una riduzione della spesa per le forniture di energia elettrica (*bonus elettrico*) da riconoscere alle famiglie in disagio economico ed in stato di disagio fisico, demandando all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas la fase attuativa di tale agevolazione sociale.

Ai sensi del succitato Decreto, e del successivo Decreto Legge 185/08 come convertito con Legge 2/09, le famiglie in disagio economico sono state individuate nei nuclei famigliari con limite ISEE di 7.500 euro per la generalità dei casi e con limite di 20.000 euro per i nuclei famigliari con più di 3 figli a carico.

La deliberazione dell'Autorità ARG/elt 117/08 prevede, inoltre, che il diritto al *bonus elettrico* sia concesso per le forniture elettriche ad uso domestico con potenza impegnata fino a 3 kW, per un numero di persone residenti fino a quattro e fino a 4,5 kW, se il numero di presone residenti è superiore a quattro.

Coerentemente con le disposizioni del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, l'ammontare del *bonus* per disagio economico, differenziato in base al numero dei componenti della famiglia, è stato fissato dall'Autorità in modo tale da determinare una riduzione della spesa per la fornitura dell'energia elettrica dell'utente tipo⁷, al netto delle imposte, di circa il 20 per cento.

⁷ L'utente tipo di energia elettrica è quello che consuma, con riferimento all'abitazione di residenza, 2700 kWh all'anno ed impegna 3 kW di potenza.

Indipendentemente dal livello ISEE, le famiglie possono ottenere il bonus sociale anche nel caso in cui attestano, tramite un certificato rilasciato dall'ASL (o un'autocertificazione se il loro punto di fornitura è compreso come punto non interrompibile negli elenchi PESSE dell'impresa di distribuzione della loro zona), che presso di loro vive un soggetto che necessita di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Il Decreto 28 dicembre 2007 individua nel Comune di residenza il soggetto deputato a raccogliere ed ammettere le istanze, mentre demanda all'Autorità l'individuazione del soggetto materialmente titolato all'erogazione del bonus.

Operativamente, il cittadino, provvisto di attestazione ISEE o di certificazione ASL, presenta istanza di *bonus* al proprio Comune di residenza che ammette la domanda ed inoltra i dati essenziali al distributore di energia elettrica competente per territorio; questo è il soggetto individuato dall'Autorità come titolato ad erogare il beneficio a valere sulle *bollette* elettriche.

Per assicurare la corretta gestione dei flussi informativi del sistema - processo che vede coinvolti circa 8100 comuni e 150 imprese di distribuzione di energia elettrica - e garantire l'automatizzazione dei principali controlli sulla correttezza e sulla validità delle istanze, è stata realizzata, su indicazione dell'Autorità, una piattaforma informatica centralizzata chiamata SGATE (Sistema per la Gestione delle Tariffe Elettriche). Tale sistema è stato sviluppato da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), attraverso la propria struttura operativa ANCITEL S.p.A.

Il sistema è operativo dall'inizio dell'anno 2009. Per le istanze presentate entro il 30 giugno 2009, inoltre, era previsto il diritto al godimento del bonus retroattivamente per tutto l'anno 2008.

Le domande presentate alla fine dell'anno 2009 erano oltre 1.300.000; quelle già in fase di erogazione da parte delle imprese distributrici di energia elettrica oltre 1.000.000.

Per la copertura degli oneri è stata introdotta una nuova componente tariffaria (denominata As) che viene applicata alla generalità dei clienti (domestici e non) ad esclusione dei soggetti che godono del *bonus*; tale componente, per un utente tipo non agevolato, è pari a circa 1,5 euro nell'anno 2010. Il *bonus* rappresenta quindi un valido strumento di solidarietà tra consumatori, offrendo un apprezzabile beneficio ai bisognosi con un modestissimo onere per tutti gli altri consumatori.

Il *bonus elettrico* ed il *bonus gas* (trattato di seguito) sono cumulabili.

Il sistema SGATE rappresenta un sistema informatico altamente innovativo per le funzionalità svolte, per la tipologia dei dati trattati, nonché per l'ampiezza della copertura territoriale. La pluralità di soggetti coinvolti (comuni, province, unioni di comuni, CAF, imprese di distribuzione, cittadini) ha richiesto l'elaborazione di sofisticati strumenti di gestione,

la cui realizzazione ha impegnato significative risorse, sia in fase di analisi e progettazione che in fase di sviluppo applicativo del sistema.

Le evoluzioni del quadro normativo, inoltre, hanno comportato, e comportano tuttora, la necessità di continui sviluppi delle funzionalità del sistema (quali ad esempio l'estensione del *bonus* alle famiglie numerose e l'automatismo di accesso al *bonus elettrico* per i beneficiari della Carta acquisti di cui al Decreto Legge 112/08).

Gli oneri per la realizzazione del progetto SGATE comprendono anche attività relative alla formazione diretta per il personale dei Comuni e quelle relative al *call center* per l'assistenza ai Comuni ed alle imprese di distribuzione di energia elettrica.

La creazione, lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma informatica SGATE per il periodo 2008 - 2010 si basa su una convenzione stipulata dall' ANCI e l'Autorità con deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08. Tale convenzione fissa in 7 milioni di euro (più IVA) gli oneri necessari alla realizzazione del progetto nel suddetto periodo.

L'articolo 2, comma 5 del Decreto interministeriale 28 dicembre 2007 prevede che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività previste dal medesimo Decreto, ivi inclusi gli oneri relativi alla realizzazione, allo sviluppo ed alla manutenzione di SGATE trovino copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 362 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali somme è previsto che siano rese disponibili attraverso un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico. In attesa della messa a disposizione dei suddetti fondi, l'Autorità ha anticipato ad ANCITEL gli importi dovuti per lo sviluppo di SGATE, come previsto dalla convenzione (il 50% dell'onere complessivo al completamento dell'avvio del sistema e di tutte le attività previste per l'anno 2008) attingendo dal conto As.

IL BONUS PER LA FORNITURA DI GAS

Il Decreto Legge n. 185/08, come convertito con Legge n. 2/09, ha esteso il diritto, già previsto per i clienti del settore elettrico, alla riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009; *bonus* riservato alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Con deliberazione 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità ha dato attuazione operativa al sistema di riduzione della spesa, in coerenza con le disposizioni dello stesso Decreto-Legge n. 185/08; si tratta di una riduzione della spesa, differenziata per zone climatiche onde tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, parametrata al numero dei componenti della famiglia, e differenziata in base al tipo di utilizzo del gas (cottura cibi, acqua calda sanitaria, riscaldamento) in modo tale da determinare una riduzione media della spesa dell'utente tipo⁸, al netto delle imposte, di circa il 15 per cento.

⁸ L'utente tipo di gas naturale ha riscaldamento autonomo e consuma 1.400 metri cubi all'anno per l'abitazione.

Ai fini dell'erogazione del *bonus gas*, l'Autorità ha distinto due diverse categorie di clienti: quelli diretti e quelli indiretti: i primi sono intestatari di un contratto di fornitura di gas individuale; i clienti indiretti, invece, sono quelli che, utilizzando impianti condominiali centralizzati, non sono intestatari di un contratto di fornitura di gas.

Operativamente, quindi, il cittadino, provvisto di attestazione ISEE presenta istanza di *bonus gas* al proprio Comune di residenza. Il soggetto individuato dall'Autorità per l'erogazione del *bonus* è il distributore gas a valere sulle *bollette* gas. Nel caso dei clienti indiretti, invece, il *bonus* viene erogato *una tantum* mediante lo strumento del bonifico domiciliato attraverso Poste Italiane.

I soggetti coinvolti nella gestione del *bonus* (Comuni, distributori gas e Poste Italiane) scambiano i dati, necessari alle verifiche sulla validità delle istanze ed all'erogazione dei *bonus*, tramite SGATE, il sistema informatico già realizzato per la gestione del *bonus elettrico* che è stato e verrà ulteriormente arricchito di funzionalità, trasformandosi in un sistema informatico integrato che gestisce le agevolazioni sia con riferimento all'energia elettrica che al gas.

Il sistema è operativo dal 15 dicembre 2009. Per le istanze che verranno presentate entro il 30 aprile 2010 è previsto il godimento del *bonus* retroattivamente per tutto l'anno 2009.

Considerati i necessari processi di verifica e validazione della singola domanda, i primi *bonus gas* verranno erogati a partire dalla primavera 2010. E' previsto inoltre che i soggetti che godranno della retroattività, indipendentemente dal fatto che siano o meno intestatari di un contratto di fornitura, ricevano la quota di *bonus* relativa all'anno 2009 in un'unica soluzione tramite bonifico domiciliato di Poste Italiane. Il *bonus gas* ed il *bonus elettrico* sono cumulabili.

L'integrazione di SGATE per la gestione del *bonus gas* per il periodo 2009 - 2012 si basa su una integrazione alla succitata convenzione stipulata dall'ANCI e l'Autorità con deliberazione GOP 45/08. L'integrazione alla convenzione fissa in 6,540 milioni di euro (più IVA) gli oneri necessari alla realizzazione del progetto. E' previsto inoltre che negli anni 2011 e 2012 la piattaforma SGATE gestisca il *bonus elettrico* e il *bonus gas* in maniera completamente integrata.

Per la copertura degli oneri derivanti dal *bonus gas*, inclusi i costi di integrazione del sistema SGATE, è stata introdotta una nuova componente tariffaria (denominata Gs) che viene applicata alla generalità dei clienti non domestici. Parte dell'onere, tuttavia, è previsto che sia coperto da fondi stanziati con Decreto legislativo n. 26/07 per l'anno 2009 e dalle leggi finanziarie per gli anni successivi. Per l'anno 2009 i fondi stanziati ammontano a 49,5 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE POPOLAZIONI DELL'ABRUZZO COLPITE DAL SISMA

In attuazione di quanto disposto dal Decreto 12 ottobre 2009 del Commissario per l'emergenza terremoto in Abruzzo, al fine di garantire un risparmio nella spesa energetica

alla popolazione dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, l'Autorità, con la deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09, ha previsto agevolazioni tariffarie per le forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.

Tali agevolazioni riguardano le componenti tariffarie a copertura dei servizi regolati; non riguardano le componenti dei prezzi di energia elettrica e gas a remunerazione delle attività in concorrenza.

Le agevolazioni, valide per un periodo di 36 mesi, a decorrere dal 6 aprile 2009, sono riconosciute a tutti gli utenti che, alla data del 5 aprile, erano titolari nei Comuni terremotati di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, anche nel caso in cui, a seguito del sisma, siano stati costretti a spostare la propria fornitura in Comuni diversi da quelli ove risiedevano prima del sisma.

In particolare per le forniture di energia elettrica, è previsto l'azzeramento di tutti gli *oneri di sistema* e la riduzione (nella misura del 100% per le famiglie e del 50% per le altre utenze diverse dalle famiglie e dall'illuminazione pubblica), delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura. Per un utente tipo l'agevolazione consentirà un risparmio medio di circa 100 euro/anno per la fornitura di energia elettrica.

Per il gas è prevista una riduzione (100% per le destinazioni d'uso domestico e del 50% per le altre destinazioni) delle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura. Per un utente tipo l'azzeramento di tali componenti tariffarie consentirà un risparmio medio tendenziale di ulteriori circa 140 euro/anno per la fornitura di gas.

Per le utenze domestiche è previsto anche l'azzeramento dei costi per i nuovi allacci nei complessi abitativi individuati dal Commissario per l'emergenza terremoto in Abruzzo, ovvero per le attivazioni, volture o subentri che si dovessero rendere necessari a seguito della chiusura della precedente fornitura non più utilizzabile a causa dei danni subiti.

I minori ricavi alle imprese distributrici, derivanti dalle suddette agevolazioni, è previsto che vengano compensati dalla *Cassa Conguaglio per il settore elettrico* nell'ambito dei meccanismi di perequazione generale. In particolare gli oneri derivanti dalle agevolazioni riguardanti il settore elettrico, stimabili in circa 20 milioni di euro, sono posti a carico della componente tariffaria UC3; quelli relativi al gas (sia gas naturale che gas diversi) stimabili in circa 10 milioni di euro, sono posti a carico della componente tariffaria UG1.

Sempre in osservanza delle disposizioni del Decreto 12 ottobre 2009 del Commissario per l'emergenza terremoto in Abruzzo, l'Autorità ha previsto che, con riferimento agli importi relativi alle fatture per consumi di energia elettrica e gas, i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 03754, come modificata dall'articolo 5 dell'ordinanza del 17 giugno, n. 3782, sia prevista la possibilità di rateizzazione fino ad un periodo di 24 mesi, senza il pagamento di interessi a carico dei clienti finali.

Le nuove agevolazioni sono inoltre cumulabili, per chi ne avesse diritto, con i *bonus elettrico e gas*, già fissati dall'Autorità a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico o fisico e delle famiglie numerose.

Sempre con riferimento al tema *bonus*, la deliberazione ARG/com 185/09 prevede la possibilità che i soggetti già aventi diritto al *bonus* elettrico possano continuare a percepirlo anche nel caso in cui la fornitura nell'originaria abitazione di residenza risulti sospesa a causa dell'evento sismico.

STATO DI UTILIZZO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Le fonti rinnovabili sono oggetto di notevole attenzione anche a livello europeo e mondiale. Negli ultimi anni si sta sviluppando sempre più largamente l'utilizzo delle fonti eolica, idrica (anche tramite impianti mini-idroelettrici), solare e biomassa.

A livello mondiale, dal 2004 al 2008, la potenza installata da impianti eolici è aumentata del 250%, raggiungendo 121 GW complessivi nel 2008; la potenza installata da impianti fotovoltaici si è moltiplicata per un fattore sei, raggiungendo i 16 GW; la potenza totale installata da "nuove" fonti rinnovabili (escludendo cioè i grandi impianti idroelettrici) è aumentata del 75% raggiungendo 280 GW; la potenza totale installata da tutte le fonti rinnovabili, includendo i grandi impianti idroelettrici ha raggiunto 1140 GW.

Anche in Italia l'utilizzo delle fonti rinnovabili sta diventando sempre più rilevante. I primi dati disponibili per il 2009 evidenziano una maggior produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 13% rispetto al 2008 (da 58,16 TWh nel 2008 a circa 66 TWh stimati per il 2009).

In particolare, l'energia elettrica prodotta da fonte eolica è aumentata da 4.861 GWh del 2008 a circa 6.600 GWh del 2009 (+ 35%); l'energia elettrica prodotta da biomasse è aumentata da 5.966 GWh del 2008 a circa 6.500 GWh del 2009 (+10%); la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è passata da 193 GWh del 2008 a circa 1.000 GWh del 2009, con un incremento superiore al 400%. Accanto alle "nuove" fonti rinnovabili rimane determinante l'apporto degli impianti idroelettrici che hanno registrato un aumento della produzione del 13%, da 41.623 GWh del 2008 a circa 47.000 GWh nel 2009: ciò per effetto della buona disponibilità di acqua nel 2009 e degli interventi di rifacimento e potenziamento degli impianti esistenti.

Tali incrementi e la riduzione dei consumi di energia elettrica hanno fatto sì che la produzione da fonti rinnovabili abbia coperto, nel 2009, circa il 20% del consumo interno lordo italiano di energia elettrica, rispetto al 16,5% del 2008.

In Italia le fonti energetiche rinnovabili sono definite nel Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva europea 2001/77/CE. In particolare, le fonti rinnovabili sono le fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le leggi vigenti prevedono semplificazioni e incentivi, come verrà più dettagliatamente esposto nel seguito. In generale è possibile articolare il quadro normativo/regolatorio su tre differenti macro-livelli:

- il primo relativo alla regolazione dell'accesso ai servizi di sistema (intesi come connessione alle reti elettriche, trasporto dell'energia elettrica e dispacciamento);
- il secondo relativo alle modalità di cessione dell'energia elettrica prodotta;
- il terzo relativo ai regimi di incentivazione.

A seguito dei cambiamenti introdotti negli ultimi anni dalle normative europee e nazionali, l'Autorità ha avviato un processo di riforma e di aggiornamento del quadro regolatorio relativo. Ciò anche attraverso un confronto ricco e continuo con gli operatori del settore e l'emanazione di provvedimenti in materia di: connessione alla rete; di integrazione nel mercato dell'energia prodotta (regimi di *ritiro dedicato* e di *scambio sul posto*); razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica.

CONNESSIONE ALLA RETE

Con l'adozione del Testo Integrato per le Connessioni Attive (delibera ARG/elt 99/08), vigente dall'1 gennaio 2009, l'Autorità ha definito un quadro di regole riguardanti la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica. Tali regole prevedono procedure e tempistiche predefinite e, solo nel caso di fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento, un calcolo standardizzato del corrispettivo di connessione.

Le nuove regole, che tengono anche conto delle indicazioni contenute nella Legge Finanziaria del 2008, hanno l'obiettivo di evitare che gli effetti delle scelte operate dai distributori nella configurazione dei collegamenti si ripercuotano negativamente sui produttori. Al riguardo, si sottolineano la previsione di nuovi indennizzi automatici verso il produttore in caso di ritardi da parte dei distributori e la possibilità di intervento diretto dell'Autorità nel processo di definizione della connessione in caso di inerzia dei gestori di rete.

Si evidenzia tuttavia che i problemi relativi alla connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica sono lunghi dall'essere risolti. In particolare, in alcune zone nel sud dell'Italia, sono state presentate richieste di connessione per oltre 70000 MW alla rete di trasmissione nazionale e richieste per circa 28000 MW alle reti di distribuzione. Appare impossibile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive così elevate. Tale situazione da una parte è un chiaro sintomo di un livello eccessivamente elevato delle incentivazioni, dall'altra parte evidenzia una diffusa difficoltà nelle procedure autorizzative che porta gli operatori a "tentare" la procedura su una molteplicità di siti.

Pertanto, oltre ad un necessario intervento di razionalizzazione delle incentivazioni, su cui si ritornerà nel seguito, sono indispensabili più linee di intervento.

Occorre prevedere strumenti, di carattere normativo e quindi regolatorio, finalizzati a rendere più certe e più omogenee sul territorio nazionale le procedure autorizzative e ad utilizzare nel modo più efficiente possibile la capacità di rete disponibile prevedendo, ad esempio, interventi tecnici di ottimizzazione della rete e dei suoi componenti, oltre ad interventi finalizzati ad annullare la capacità di rete "prenotata" nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia effettivamente seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione.

Occorre sviluppare le reti elettriche di distribuzione e di trasmissione per far fronte al progressivo sviluppo delle fonti rinnovabili, a partire dalle zone d'Italia ove tali fonti sono maggiormente disponibili.

Nel medio termine, per consentire la gestione in sicurezza del sistema a fronte di un incremento di capacità produttiva da fonti rinnovabili quale quello previsto per rispettare gli obiettivi comunitari al 2020, è necessario procedere ad investimenti in nuova capacità di modulazione e stoccaggio (quale quella fornita dagli impianti di pompaggio).

REGIMI DI RITIRO

L'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile può accedere al mercato con diverse modalità: mediante un accesso diretto (attraverso la borsa elettrica o la cessione diretta ai *traders*), oppure mediante un accesso indiretto attraverso il regime di *ritiro dedicato*, o, per gli impianti fino a 200 kW, attraverso lo *scambio sul posto*. Qualunque sia la modalità di accesso, l'Autorità ha, comunque, da sempre provveduto, mediante la definizione delle condizioni per il servizio di dispacciamento attuate da Terna, ad assicurare la "priorità di dispacciamento" delle fonti rinnovabili, vale a dire l'utilizzo prioritario delle fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno nazionale, compatibilmente con la sicurezza del sistema elettrico.

Ritiro dedicato

Il ritiro dedicato, istituito con il Decreto legislativo n. 387/03, è stato profondamente riformato, con delibera n. 280/07 dall'Autorità, disciplinando e semplificando le procedure. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2008, il ritiro non è più gestito a livello locale dai distributori, bensì dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che riveste il ruolo di intermediatore commerciale tra i produttori ed il sistema elettrico, con regole trasparenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale.

In tal modo l'iter per la cessione dell'energia elettrica è notevolmente semplificato, essendo il GSE l'unico soggetto al quale i produttori si rivolgono per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia, sostituendo ogni altro adempimento contrattuale (il produttore non dovrà, quindi, sottostare alle procedure per l'accesso alla borsa ed al trasporto dell'energia immessa).

Le nuove regole non solo semplificano le procedure ma consentono, altresì, una migliore programmazione della produzione e più efficaci meccanismi di controllo. Nel 2008, la quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nell'ambito del *ritiro dedicato* è stata pari a circa 8 TWh e ha comportato un onere residuo in capo alla componente tariffaria A3 pari a circa 40 milioni di euro. Si stima che tali valori si siano mantenuti costanti anche per il 2009.

Scambio sul posto

L'Autorità ha provveduto a rivedere le modalità e le condizioni economiche per lo *scambio sul posto*, che si applica nel caso di piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento installati presso i siti di consumo di clienti finali (delibera ARG/elt 74/08, vigente dall'1 gennaio 2009). Tale revisione si è resa necessaria a seguito

dell'estensione dello scambio sul posto a impianti di potenza fino a 200 kW, al fine di consentirne l'integrazione nell'attuale sistema di mercato dell'energia elettrica.

Il Testo integrato dello *scambio sul posto* disciplina un meccanismo che consente di operare una compensazione economica (non più fisica) tra il valore dell'energia elettrica immessa e il valore dell'energia elettrica prelevata e che, al tempo stesso, prevede la restituzione delle componenti tariffarie relative all'utilizzo della rete per la quantità di energia elettrica scambiata. In pratica, è come se la rete venisse utilizzata per immagazzinare l'energia immessa quando non ci sono necessità di consumo, prelevandola poi quando serve tenendo conto dell'effettivo valore dell'energia elettrica nel tempo. Se il valore dell'energia immessa supera il valore dell'energia prelevata, viene maturato un credito che può essere utilizzato negli anni successivi oppure può essere erogato dal GSE al termine dell'anno. Soggetto erogatore del servizio non sono i distributori ma il Gestore dei Servizi Energetici che gestisce il servizio attraverso un portale informatico secondo modalità uniformi per l'intero sistema nazionale.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 99/09, l'Autorità ha provveduto a modificare le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto, definendo le modalità secondo cui i Comuni con popolazione fino a 20000 residenti e il Ministero della Difesa possano usufruire del servizio di scambio sul posto, per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di cui sono proprietari, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, fermo restando il pagamento degli oneri di rete. Come previsto dalla Legge n. 99/09, nel caso del Ministero della Difesa non si applica il limite di 200 kW, normalmente applicato in tutti gli altri casi, ai fini dell'accesso allo scambio sul posto.

Nel 2009 lo *scambio sul posto* ha interessato più di 56.000 impianti (di cui 40 cogenerativi e 35 alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare) e si stima che comporti un onere complessivo in capo ai clienti finali, tramite la componente tariffaria A3, inferiore a 10 milioni di euro.

SVILUPPO DI GENERAZIONE DISTRIBUITA E PICCOLA GENERAZIONE

Per il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, l'Autorità ha definito una nuova regolamentazione tariffaria volta a promuovere gli investimenti in sistemi di automazione, protezione e controllo delle *reti attive* (con la possibilità di coinvolgere l'utenza con interventi di efficientamento della domanda) e, quindi, consentire un più ampio sviluppo della generazione distribuita e piccola generazione.

Lo sviluppo di reti attive, inoltre, potrà avere effetti positivi sull'intero sistema elettrico:

- riducendo le perdite di trasporto sulle reti elettriche (meno costi per i consumatori);
- consentendo un forte sviluppo della generazione distribuita e della piccola generazione e, in ultima istanza, delle fonti rinnovabili.

Per effetto della Legge n. 239/04, l'Autorità effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una relazione,

sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico, al Parlamento, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Interno ed alla Conferenza unificata (per l'anno 2009, delibera ARG/elt 25/09).

MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI

In Italia ed in Europa, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, nuovi meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili si sono affiancati, ed in alcuni casi sovrapposti, a quelli preesistenti.

I molteplici regimi di sostegno esistenti possono essere divisi quindi in due categorie principali:

1. regimi di mercato (metodi di quantità - certificati verdi);
2. regimi amministrati (metodi di prezzo - *feed-in tariffs* - conti energia, incentivi conto capitale, incentivi fiscali).

In Italia convivono di fatto quasi tutti i meccanismi di incentivazione, di entrambe le categorie. In particolare:

- tariffe incentivare (CIP 6) per fonti rinnovabili e assimilate;
- sistema dei certificati verdi (CV) per le fonti rinnovabili;
- sistema di *feed-in tariffs* per impianti da fonte rinnovabile, ad esclusione degli impianti alimentati da fonte solare, di potenza inferiore ad 1 MW (200 kW per l'eolico);
- sistema di conto energia per impianti da fonte solare ed in particolare per l'energia fotovoltaica;
- contributi a fondo perduto (a livello locale) per alcune fonti rinnovabili.

Gli effetti economici dei meccanismi d'incentivazione menzionati possono essere schematizzati secondo la seguente suddivisione.

PROVVEDIMENTO CIP 6/92

Nell'anno 2009 l'obbligo di ritiro posto in capo al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che rivende poi al mercato l'energia elettrica ritirata in base ad un prezzo fissato di anno in anno con Decreto ministeriale, ha generato un onere pari a 4,1 miliardi di Euro e un ricavo pari a 2,3 miliardi di Euro, con costo netto per il sistema pari a 1,8 miliardi di Euro⁹.

⁹ In termini unitari, l'onere medio della produzione Cip n. 6/92 è stato, nel 2009, pari a circa 51 €/MWh per ogni MWh prodotto (circa 125 €/MWh per le fonti rinnovabili; circa 33 €/MWh per le fonti assimilate). Tale costo si ripercuote sui clienti finali per circa 6 €/MWh per ogni MWh prelevato dalla rete (di cui poco meno di 3 €/MWh sono riferibili alle fonti rinnovabili).

Dati relativi all'applicazione del provvedimento Cip n. 6/92 nell'anno 2009

		Fonti rinnovabili		Fonti assimilate		Totale
			[%]		[%]	
Numero di convenzioni in essere al 31 dic. 2009	[Numero]	237	88,1%	32	11,9%	269
Potenza convenzionata al 31 dic. 2009	[MW]	1.732	28,1%	4.433	71,9%	6.165
Energia elettrica ritirata	[TWh]	6,9	19,2%	29,1	80,8%	36,0
Costi per il ritiro dell'energia elettrica	[Miliardi di euro]	1,3	31,7%	2,8	68,3%	4,1
Ricavi associati alla rivendita dell'energia elettrica	[Miliardi di euro]	0,44	19,2%	1,84	80,8%	2,3
Impatto sulla componente tariffaria A3	[Miliardi di euro]	0,86	47,4%	0,96	52,6%	1,8

I dati riportati nella presente tabella sono stime. In particolare, potrebbero essere oggetto di ulteriore revisione a seguito della determinazione del valore di conguaglio del costo evitato di combustibile (CEC).

Fonte: rielaborazione di dati trasmessi dal GSE all'Autorità

L'impatto sulla componente tariffaria A3 della bolletta evidenziato nella precedente tabella è attribuibile ai prezzi di ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento CIP 6/92, maggiori rispetto ai prezzi di mercato, a cui si deve sommare il minor prezzo di vendita dell'energia elettrica ritirata dal GSE venduta a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato (aumentando quindi la differenza in capo alla componente tariffaria A3), secondo modalità definite annualmente dal Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'anno 2009 si stima che poco più di 1,7 miliardi di euro siano attribuibili alla differenza tra i prezzi CIP 6/92 e i prezzi di mercato, mentre i restanti 80 milioni di euro sono attribuibili ai prezzi di rivendita dell'energia CIP 6/92 inferiori rispetto ai prezzi di mercato. Va peraltro rilevato che i costi a carico dei clienti del sistema elettrico sono stati sensibilmente ridotti per effetto della revisione, operata dall'Autorità, dei criteri di aggiornamento della componente CEC (costo evitato di combustibile) del prezzo di ritiro dell'energia. Per effetto della Legge n. 99/09, a decorrere dall'anno 2009, l'aggiornamento del CEC viene effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico previa proposta dell'Autorità.

Agli oneri diretti citati in precedenza, occorre tuttavia aggiungere ulteriori oneri previsti dalla normativa CIP6¹⁰ secondo cui i prezzi di cessione dell'energia elettrica CIP6 vengono aggiornati a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi. In particolare:

- per i produttori da fonti assimilate che cedono l'energia elettrica al GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e che sono assoggettati all'obbligo di acquisto dei CV (certificati verdi) (oneri stimabili in circa 50 milioni di euro da riconoscere nell'anno 2010 con riferimento alle produzioni dell'anno 2007);
- per il possesso di permessi di emissione, secondo la direttiva 2003/87/CE (oneri pari a circa 100 milioni di euro l'anno per l'intero periodo 2005-2007, pari a poco meno di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e stimabili pari a circa 300 milioni di euro per l'anno 2009).

Gli oneri annuali del provvedimento CIP 6/92 per gli anni a venire, intesi come costi netti a carico dei clienti del settore elettrico, considerando solo gli impianti attualmente oggetto dell'incentivazione sono destinati ad esaurirsi progressivamente. Tuttavia è possibile che tali oneri annuali aumentino per effetto della possibile entrata in esercizio degli impianti

¹⁰ Derivanti dagli effetti del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento CIP 6/92.